

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA – PALERMO
RICORSO
CON ISTANZA DI SOSPENSIONE

E DI ADOZIONE DI PROVVEDIMENTO CAUTELARE MONOCRATICO

della dott.ssa **Savoja Annalisa Lucia Francesca**, nata a Catania (CT) il 12 giugno 1991, Cod. Fisc. SVJNLS91H52C351W, residente a Caltanissetta (CL) nel Viale della Regione n.172, rappresentata e difesa, anche con poteri disgiunti, dagli avv.ti Sandra Lupo (Cod. Fisc. LPU-SDR70H55B429G - P.E.C. sandra.lupo@avvocaticl.legalmail.it) e Dario Frazzetta (Cod. Fisc. FRZDRA75C14G273W – P.E.C. dario.frazzetta@avvocaticl.legalmail.it) entrambi del Foro di Caltanissetta, con domicilio digitale eletto presso le caselle PEC dei nominati procuratori, giusta procura rilasciata su foglio separato da intendersi stesa in calce al presente ricorso *ex art. 83, 3° comma, c.p.c.*, i nominati procuratori e difensori dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e/o notificazioni del presente procedimento al numero di *fax* 0934.555834 e caselle di p.e.c. sopra indicate;

contro

- l'**Assessorato della Salute della Regione Siciliana**, in persona dell'Assessore *pro tempore*, Cod. Fisc. 80012000826, con sede in PALERMO nella Piazza Ottavio Ziino n.24, pec: assessorato.salute@certmail.regione.sicilia.it;

rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, Cod. Fisc. 80027950825, con sede in PALERMO nella Via Mariano Stabile n.182, presso cui sono *ope legis* domiciliati, pec: ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it;

e nei confronti

dei candidati:

- **dott. Degno Daniele**, nato a Cantù (CO) il 6 dicembre 1991 Cod. Fisc. DGNDNL91T06B639C, quale soggetto collocato alla posizione 82 della graduatoria definitiva titolarità, III° annualità, con indirizzo di p.e.c. risultante dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Pec (INI.PEC): danieledegno@pec.it, candidato collocato nella graduatoria definitiva di merito della procedura concorsuale degli incarichi vacanti R.U.A.P. – ANNO 2025, I°-II°-III° ANNUALITÀ pubblicata il 12 marzo 2026 ed afferente ai medici *ex art. 9, comma 1°*, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 (all.E);

ed anche, in quanto occorrere possa, nei confronti

dell'**Azienda Sanitaria Provinciale di Caltanissetta**, in persona del suo Direttore Generale e legale rappresentante *pro tempore*, domiciliato per la carica presso i locali del Suo Ufficio sito

in Caltanissetta nella Via Giacomo Cusmano n. 1, con indirizzo di p.e.c. risultante dai pubblici elenchi protocollo.asp.cl@pec.asp.cl.it;

per l'annullamento

previa l'adozione di idonea misura cautelare

- della “Graduatoria definitiva incarichi vacanti R.U.A.P. – anno 2025” di cui al D.D.G. n.304/2026 pubblicata il 12 marzo 2026 sul portale istituzionale della Regione Siciliana, a firma del Dirigente Generale *ad interim* dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica, atto con cui sono state approvate «*le graduatorie provvisorie dei medici aspiranti al conferimento degli incarichi vacanti R.U.A.P. relativi all’anno 2025, di cui agli allegati A (trasferimenti), B (incarichi per graduatoria regionale di settore per l’assistenza primaria a ciclo di scelta 2024), C (medici non inseriti in graduatoria ma in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, non compresi nella lettera precedente), E (medici di cui all’art.9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n.135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n.12, e s.m.i. esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale; nonché i medici ai sensi dell’art.12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n.35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n.60, esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale, nonché l’elenco degli esclusi (all. F)*» (Art.1) (**doc. sub 1**);

- della “Graduatoria provvisoria incarichi vacanti R.U.A.P. – anno 2025” di cui al D.D.G. n.225/2026 pubblicata il 24 febbraio 2026 sul portale istituzionale della Regione Siciliana, a firma del Direttore Generale *pro tempore* dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica, atto con cui sono state approvate «*le graduatorie provvisorie dei medici aspiranti al conferimento degli incarichi vacanti R.U.A.P. relativi all’anno 2025, di cui agli allegati A (trasferimenti), B (incarichi per graduatoria regionale di settore per l’assistenza primaria a ciclo di scelta 2024), C (medici non inseriti in graduatoria ma in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, non compresi nella lettera precedente), E (medici di cui all’art.9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n.135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n.12, e s.m.i. esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale; nonché i medici ai sensi dell’art.12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n.35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n.60, esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale, nonché l’elenco degli esclusi (all. F)*» (Art.1) e, di conseguenza, l’allegata graduatoria provvisoria di titolarità (all.E) sulla considerazione che la dott.ssa Savoja non è titolare A.P.A.O. ex art.32, co. 8, A.C.N. di Medicina Generale (**doc. sub 2**);

- degli atti sopra meglio emarginati nella parte in cui hanno escluso la dott.ssa Savoja sull'errato presupposto e/o considerazione che la stessa a dire dell'amministrazione non è titolare A.P.A.O. ex art.32, co. 8, A.C.N. di Medicina Generale;
- del "Bando incarichi vacanti R.U.A.P. – anno 2025" di cui al D.D.G. n.1506/2025 emesso dal Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana in data 23 dicembre 2025, così per come successivamente rettificato con D.D.G. n.1571 del 31 dicembre 2025 laddove il requisito di cui all'art.2, lett. e) possa essere interpretato in modo da escludere l'accesso ai medici aventi incarichi A.P.A.O. a termine ex art.32, comma 8, A.C.N. di Medicina Generale e, ad ogni modo, in modo difforme a quanto prospettato con il presente ricorso (**docc. sub 3/4**);
- della comunicazione prot. 0018207 del 07.04.2026 di "Convocazione per attribuzione incarico vacante R.U.A.P. – anno 2025. Riservata ai medici di cui all'allegato "E" 3° e 2° annualità", con la quale questi ultimi "sono convocate giorno 21 aprile 2026 alle ore 9.30 (3° annualità) e alle ore 12.00 (2° annualità) presso la sede di questo Assessorato, sito in Palermo piazza Ottavio Ziino n. 24, per l'eventuale scelta incarico vacante R.U.A.P. anno 2025..." (**doc. sub 5**);

nonché per l'annullamento

del silenzio rigetto formatosi, ai sensi dell'art. 25, comma 4, L. n. 241/1990, in relazione all'istanza di accesso presentata dalla prof.ssa Savoja Annalisa Lucia Francesca il 2 marzo 2026 (**doc. sub 6**) e per la conseguente **declaratoria** del diritto della ricorrente all'accesso agli atti, con conseguente obbligo dell'Amministrazione resistente, ai sensi dell'art. 116, comma 4, c.p.a., di esibizione di tutta la documentazione relativa, come richiesta dalla ricorrente con la suindicata istanza del 2 marzo 2026 a oggi rimasta inevasa;

- ed ancora per l'annullamento di tutti gli atti ad essi presupposti, connessi e consequenziali a quelli sopra espressamente impugnati, anche se non conosciuti;

con riserva a motivi nuovi e/o aggiunti

ovvero a separato giudizio

della domanda di risarcimento dei danni subiti e *subendi* a causa dei provvedimenti illegittimi adottati dalla P.A.

Fatto

1. Il Dipartimento regionale della pianificazione strategica dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana con D.D.G. n.1506 del 23 dicembre 2025, successivamente rettificato con D.D.G. n.1571 del 31 dicembre 2025, emetteva il "Bando incarichi vacanti R.U.A.P. – anno 2025" rivolto – tra gli altri ed ai sensi dell'art.2 – anche a «e) medici di cui all'art.9,

comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n.135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n.60, esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale» (**docc. sub 3/4**).

2. La dott.ssa Savoja Annalisa Lucia Francesca, di conseguenza, possedendo i requisiti di cui al citato art.2, lett.e) del bando (*i.e.*: medico frequentante corso di formazione specifica in medicina generale), in data 19 gennaio 2026 presentava rituale domanda di partecipazione al concorso *de quo* indicando l'ambito dell'A.S.P. di Caltanissetta (**doc. sub 7**).

La dott.ssa Savoja, nel presentare la superiore domanda, indicava quale titolo di accesso nella classe di concorso la Dichiarazione Sostitutiva di atto notorio attestante l'iscrizione della stessa presso il corso di formazione specifica in medicina generale svolto presso l'Ordine dei Medici di Palermo sin dalla data del 13 aprile 2023.

3. In data 24 febbraio 2024 sul sito istituzionale della Regione Siciliana veniva pubblicata la “Graduatoria provvisoria incarichi vacanti R.U.A.P. – anno 2025” di cui al D.D.G. n.225/2026 del 24 febbraio 2026, pubblicata lo stesso 24 febbraio 2026 (**doc. sub 2**), con cui sono state approvate «*le graduatorie provvisorie dei medici aspiranti al conferimento degli incarichi vacanti R.U.A.P. relativi all'anno 2025, di cui agli allegati A (trasferimenti), B (incarichi per graduatoria regionale di settore per l'assistenza primaria a ciclo di scelta 2024), C (medici non inseriti in graduatoria ma in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale, non compresi nella lettera precedente), E (medici di cui all'art.9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n.135, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n.12, e s.m.i. esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale; nonché i medici ai sensi dell'art.12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n.35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n.60, esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale, nonché l'elenco degli esclusi (all. F)*» (Art.1).

Dalla consultazione della graduatoria provvisoria degli esclusi (all. F), la dott.ssa Savoja verificava di esservi stata posizionata/collocata nella 90° posizione in quanto ritenuta «*Titolare A.P.A.O. (art. 32 c 8 A.C.N. di Medicina Generale)*» (**doc. sub 2bis**), nonostante la stessa non fosse titolare di alcun incarico a tempo indeterminato presso l'Amministrazione, quanto piuttosto di un “incarico temporaneo” per Assistenza Primaria ad Attività Oraria (c.d. A.P.A.O./A.P.O.) ricevuto l'11 novembre 2024 e da svolgere per 24 ore settimanali presso l'A.S.P. di Caltanissetta, così per come disposto dallo stesso Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana con nota prot./S.1./n.0050046 dell'11 novembre 2024 (**doc. sub 8**).

4. La dott.ssa Savoja, con atto di riesame e/o autotutela e/o rettifica del 2 marzo 2026, e contestuale istanza di accesso agli atti, lamentava all'Assessorato della Salute della Regione Sicilia le superiori circostanze (**doc. sub 6**), rilevando come l'incarico provvisoriamente conferitole in data 11 novembre 2024 non poteva dirsi a tempo indeterminato in quanto indicato quale «*”incarico temporaneo”, che verrà trasformato in incarico a tempo indeterminato a decorrere dalla data del conseguimento dell’attestato di formazione in medicina generale...*»; attestato, questo, non ancora ad oggi conseguito. Per tale ragione, infatti, non avendo potuto partecipare alle procedure di cui agli artt. 31 comma 3 e 32 commi 8 e 9 A.C.N. Medicina Generale (indette con avviso interno prot. 0065884/2025 del 07.10.2025, **doc. sub 9/9bis**), l'odierna ricorrente aveva partecipato al Bando in questa sede ricorso rientrando nella prevista categoria di cui all'art.2, lett.e) dello stesso (*i.e.*: medico iscritto al corso di formazione specifica in medicina generale).

Nessun riscontro ad oggi ha avuto il suindicato atto, nemmeno con riferimento alla richiesta di accesso agli atti.

5. In data 12 marzo 2026 sul sito istituzionale della Regione Siciliana venivano pubblicate le «*graduatorie definitive dei medici aspiranti al conferimento degli incarichi vacanti R.U.A.P. relativi all'anno 2025, di cui agli allegati A (trasferimenti), B (incarichi per graduatoria regionale di settore per l'assistenza primaria a ciclo di scelta 2025), C (medici non inseriti in graduatoria ma in possesso del diploma di formazione specifica in Medicina Generale), D (medici in possesso del titolo di formazione specifica in medicina generale, non compresi nella lettera precedente; E (medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12, e s.m.i. esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale; nonché i medici ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del D.L. 30 aprile 2019, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 giugno 2019, n. 60, esclusivamente nella stessa Regione presso la quale stanno frequentando il corso di formazione specifica in medicina generale, nonché l'elenco degli esclusi (all. F)*» (**doc. sub 1**), con conferma dell'esclusione della dott.ssa Savoja e sua collocazione nella 85° posizione della graduatoria di cui all'allegato F (**doc. sub 1bis**).

6. Con comunicazione prot. 0018207 del 07.04.2026 l'Assessorato resistente ha disposto la convocazione dei soggetti in graduatoria per l'attribuzione dell'incarico vacante R.U.A.P. – anno 2025, per il giorno **21 aprile 2026** (**doc. sub 5**).

Motivi

Violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento di quanto disposto all'art.2, lett. e) del D.D.G. n.1506 del 23 dicembre 2025 emesso dal Dirigente Generale della Regione Siciliana, così per come rettificato dal D.D.G. n.1571 del 31 dicembre 2025 del Direttore Generale della Regione Siciliana – Violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento dell'art. 32, comma 8, A.C.N. di Medicina Generale - Violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento del bando di concorso – Eccesso di potere – Erroneità e/o illogicità manifesta – Difetto assoluto del presupposto – Difetto di istruttoria – Omessa e/o insufficiente motivazione – Arbitrarietà nell'agire della P.A. – Violazione e/o falsa applicazione dei principi di trasparenza e buona fede della P.A. Art. 1 L. 7 agosto 1990, n. 241

Come rilevato in fatto e nell'istanza di riesame/annullamento, il quadro normativo di riferimento relativo alla presente fattispecie è costituito dal D.D.G. n.1506 del 23 dicembre 2025 emesso dal Dirigente Generale della Regione Siciliana, rettificato dal D.D.G. n.1571 del 31 dicembre 2025 del Direttore Generale della Regione Siciliana e l'A.C.N. di Medicina Generale del 04.04.2024 (doc. sub 10).

In particolare, quest'ultima norma della contrattazione collettiva prevede che i nuovi incarichi nell'ambito della Medicina Generale, siano conferiti esclusivamente al Ruolo Unico di Assistenza Primaria (R.U.A.P.) in un'unica Azienda e definisce, ai fini della loro attribuzione, una disciplina composita, la quale stabilisce che l'organico debba, con priorità, essere completato tramite l'integrazione dell'impegno settimanale agli stessi medici del R.U.A.P. (art. 31 comma 3); in caso di perdurante carenza assistenziale, a) tramite completamento dell'orario settimanale ai medici, già titolari di incarico a tempo indeterminato del R.U.A.P. a ciclo di scelta; b) tramite completamento dell'incarico fino a n. 38 ore, ai medici già titolari di incarico a tempo indeterminato del R.U.A.P. a rapporto orario, con contestuale iscrizione nell'elenco di scelta ed apertura dello studio medico nell'ambito territoriale carente ricompreso nella AFT di riferimento (art. 32 comma 8); c) esaminando eventuali richieste di mobilità intraaziendale presentate dai medici già titolari di incarico del ruolo unico di assistenza primaria (art. 32 comma 9).

Solo all'esito dell'espletamento di tali procedure e qualora risulti ancora una carenza assistenziale, viene poi indetta la procedura di conferimento degli incarichi vacanti di assistenza primaria a ruolo unico (alla quale ha partecipato la ricorrente).

La procedura che ci occupa indetta con D.D.G. n.1506 del 23 dicembre 2025 emesso dal Dirigente Generale della Regione Siciliana, (come rettificato dal D.D.G. n.1571 del 31 dicembre 2025 del Direttore Generale della Regione Sicilian) all'art. 2, lett. e) del bando legittimava l'iscrizione ai *«laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al*

corso di formazione specifica in medicina generale», stante la carenza di medici di medicina generale (art. 9, co. 1, D.L. 135/2019); unico e solo requisito, questo richiamato e richiesto in bando, regolarmente posseduto dalla dott.ssa Savoja, la quale alla data di presentazione della domanda di partecipazione al bando *de quo* risultava essere laureata in medicina (*i.e.*: medico) ed iscritta al corso di formazione specifica in medicina generale.

Con riferimento al ritenuto motivo sotteso all'esclusione della dott.ssa Savoja dalla lista dei vincitori, la graduatoria degli esclusi di cui all'allegato F riporta, laconicamente, l'asserita incompatibilità di quest'ultima quale titolare di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'Amministrazione *ex art.* 32, co.8, A.C.N. di Medicina Generale.

Normativa, quest'ultima, che, come sopra rilevato, così dispone: «...8. *In caso di carenza assistenziale, prima di procedere alla pubblicazione degli incarichi vacanti come previsto dall'art.34, comma 1, l'Azienda propone ai medici, già titolari di incarico a tempo indeterminato del ruolo unico di assistenza primaria a ciclo di scelta all'entrata in vigore dell'ACN, il completamento dell'impegno settimanale con attività a rapporto orario. Ai medici, già titolari di incarico a tempo indeterminato del ruolo unico di assistenza primaria a rapporto orario, l'Azienda propone il completamento dell'incarico fino a 38 ore settimanali con contestuale iscrizione nell'elenco di scelta ed apertura dello studio medico nell'ambito territoriale carente ricompreso nella AFT di riferimento...*».

Traspare evidente come, contrariamente a quanto ritenuto dall'Assessorato della Sanità della Regione Siciliana, unici soggetti legittimati a partecipare alla citata procedura di cui all'art. 32 c. 8 A.C.N. (indetto dall'A.S.P. di Caltanissetta con l'Avviso interno prot. n.0065884/2025 del 07.10.2025) erano i medici che **già a quella data fossero titolari di incarico APS e/o APO a tempo indeterminato**: requisito, invece, che difettava in capo alla dott.ssa Savoja, la quale non era titolare di alcun incarico a tempo indeterminato conferito dall'Amministrazione *de qua* (né da altra), posto che lo stesso Dipartimento dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, con nota prot./S.1/n.0050046 dell'11 novembre 2024 aveva affidato alla ricorrente un mero incarico – definito dall'Amministrazione come **«temporaneo»** - di Assistenza Primaria ad attività oraria (c.d. A.P.A.O) per un monte ore di 24 ore settimanali da espletare presso l'A.S.P. di Caltanissetta.

Vero è, dunque, che – in via ipotetica ed astratta – l'incarico temporaneo ricevuto dalla dott.ssa Savoja prevedeva la possibilità di una trasformazione *«a tempo indeterminato»* del conferimento *de quo*, ma tale possibilità era rimandata al futuro, essendo subordinata alla condizione (sospensiva) che la stessa assegnataria avesse conseguito l'attestato di formazione specifica in medicina generale con la terminazione del relativo corso di studi.

Condizione sospensiva che ad oggi non risulta concretizzarsi, essendo ancora in corso il corso specialistico di formazione in medicina generale al quale la dott.ssa Savoja partecipa sin dall'anno 2023.

In disparte la considerazione che, l'ASP di Caltanissetta avrebbe dovuto correttamente indicare i sopra indicati elementi in fatto all'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, essendo il dante causa/datore dell'incarico temporaneo conferito alla dott.ssa Savoja - e per la quale risulta, quindi, evidente la responsabilità anche dell'ASP di Caltanissetta laddove dovesse avere indicato (il condizionale è d'obbligo stante la mancata risposta alla richiesta di riesame ed accesso agli atti) la ricorrente come medico con incarico a tempo indeterminato – in ogni caso la mancata/superficiale valutazione di tali elementi (anche a seguito della specifica richiesta di riesame), dato che essi emergevano dagli atti (perfino emanati dallo stesso Assessorato) determina certamente l'illegittimità dei provvedimenti impugnati anche sotto il profilo del vizio di eccesso di potere come sopra calcolato.

Pertanto, la superiore interpretazione della normativa di riferimento, non solo è perfettamente aderente al testo richiamato, ma è, altresì, confermata dagli atti emanati dalle varie ASP a seguito delle note con le quali l'Amministrazione Regionale ha attivato le procedure di ricognizione.

Risulta indubitabile, infatti che lo stesso Avviso interno pubblicato dall'A.S.P. di Caltanissetta (v. doc. *sub* 9) ed il modello di domanda allo stesso allegato (v. doc. *sub* 9bis), limitava la partecipazione alla procedura ai soli soggetti: “*titolari di doppio incarico compatibile di APS e APO su più ambiti di Aziende diverse*”; “*titolari di incarico a tempo indeterminato di APS*”; “*titolari di incarico a tempo indeterminato di APO*”; “*medici aspiranti alla mobilità intraziendale titolari di incarico da almeno 2 anni nella stessa azienda*”; ed infine “*medici corsisti (iscritti al Corso di Formazione in Medicina Generale) che ricoprono presso l'ASP un incarico temporaneo di titolare di Assistenza primaria a ciclo di Scelta (APS)*”. In alcuna parte di detto avviso e del modello di domanda allo stesso allegato, vengono indicati/ricompresi i **medici corsisti che ricoprono presso l'ASP un incarico temporaneo di APO**; con la conseguenza che la dott.ssa Savoja non avrebbe potuto partecipare al suddetto Avviso interno.

Del resto, altre ASP della Regione si sono espresse in tal senso (**doc. *sub* 11**) escludendo dalle procedure di ricognizione soggetti in posizione del tutto analoga a quella della ricorrente.

Da quanto sopra traspaiono evidenti non solo i profili di illegittimità per violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento delle norme richiamate, e della violazione e/o falsa applicazione dei principi di trasparenza e buona fede della P.A. ormai codificati dall'art. 1 L. n. 241/1990, ma anche quelli determinati dall'eccesso di potere in cui è incorsa la P.A., sotto i

diversi profili della palese insufficienza della motivazione, del difetto assoluto del presupposto, e dell'arbitrarietà dell'azione della P.A.

II.

Violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento degli artt. 2, 3, 24 e 97 della Costituzione, nonché degli artt. 2, 22, 23 e 24 della legge 7 agosto 1990 n. 241 - Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti e della illogicità manifesta — Violazione e/o falsa applicazione e/o travisamento del bando di concorso - Eccesso di potere – Erroneità e/o illogicità manifesta – Difetto assoluto del presupposto – Difetto di istruttoria – Omissa e/o insufficiente motivazione – Arbitrarietà nell'agire della P.A. – Violazione e/o falsa applicazione dei principi di trasparenza e buona fede della P.A.

La dott.ssa Savoja con l'atto di riesame e/o autotutela e/o rettifica del 2 marzo 2026 esercitava il proprio legittimo diritto di accesso a tutta la documentazione formata, richiamata e sottesa alla procedura di selezione di cui al "Bando incarichi vacanti R.U.A.P. – Anno 2025" di cui al "D.D.G. n.1506 del 23 dicembre 2025" con riferimento alla posizione della stessa istante, compresa la domanda di partecipazione presentata ed i titoli dichiarati e/o allegati e/o eventuali atti di istruttoria interna nel valutare detta domanda.

L'Amministrazione, di contro, non ha risposto nel termine ad essa normativamente assegnato, salvo escludere in seno alla graduatoria definitiva anche la dott.ssa Russo Eliana (sulla cui posizione pure era stato richiesto l'accesso agli atti essendo – in quella fase provvisoria – il possibile controinteressato al presente ricorso), costringendo la dott.ssa Savoja a proporre il presente ricorso nonostante il possesso dei requisiti indicati in bando e configurando un diniego tacito illegittimo sulla richiesta di accesso.

La legge n. 241/1990 garantisce il diritto di accesso ai soggetti legittimati prevedendo all'art. 24 che "... *deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici ...*".

Nel caso in esame sussistevano tutti i presupposti per l'esito favorevole dell'istanza di accesso e precisamente l'interesse personale, concreto e attuale della odierna ricorrente, la necessità e indispensabilità dell'accesso al fine di meglio articolare la difesa della medesima a fronte degli illegittimi provvedimenti della pubblica amministrazione.

Istanza Istruttoria ex art. 65 c.p.a.

Da quanto sopra risulta palese che per procedere ad una completa e corretta istruttoria del presente ricorso occorre avere accesso e/o che l'amministrazione resistente produca in giudizio i seguenti atti e/o documenti:

- 1) il verbale relativo alla determinazione dei criteri di valutazione delle domande e dei titoli dichiarati e/o allegati;
- 2) il verbale di valutazione della domanda di partecipazione, di quanto in essa dichiarato e dei titoli allegati e/o prodotti;
- 3) le domande di tutti i candidati che sono stati favoriti rispetto alla dott.ssa Savoja, già indicati quali controinteressati al presente ricorso, riportati nell'allegato E della "Graduatoria definitiva incarichi vacanti R.U.A.P. – anno 2025" di cui al D.D.G. n.304/2026 pubblicata il 12 marzo 2026 sul portale istituzionale della Regione Siciliana, con specifica indicazione dei rispettivi titoli (indicati e/o acclusi);
- 4) tutti gli atti della istruttoria interna svolta dall'amministrazione per la valutazione delle domande presentate dai candidati, con specifico riguardo alla eventuale comunicazione dell'ASP di Caltanissetta a seguito dell'Avviso Interno pubblicato dalla citata Azienda su disposizione dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana, Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica.

Misura cautelare

Se da quanto sopra risulta palese il *fumus boni juris*, del pari evidente è la ricorrenza del *periculum in mora* alla tutela del conferimento dell'incarico vacante di assistenza primaria a ruolo unico relativa all'anno 2025 della ricorrente presso l'ASP di Caltanissetta con conseguente illegittimità della Graduatoria definitiva di cui al D.D.G. n.304/2026 pubblicata il 12 marzo 2026 sul portale istituzionale della Regione Siciliana (all.E) disposta in suo danno da parte dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia dato che l'Amministrazione, nonostante la formulazione dell'istanza di revisione in autotutela palesemente fondata avanzata dall'odierna ricorrente, non Vi ha colpevolmente provveduto ed è andata avanti nell'*iter* procedurale, già da subito convocando i medici di cui all'allegato E (medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. 14 dicembre 2018, n. 135 convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 febbraio 2019, n. 12) per il giorno 21 aprile 2026 per esprimere immediatamente la preferenza nella scelta dell'incarico vacante R.U.A.P. – anno 2025.

Tale comportamento illegittimo, oltre ad impedire che la pronuncia di Codesto Ecc.mo TAR avvenga *re adhuc integra*, determinerebbe una situazione di fatto che potrebbe esplicitare un'efficacia, anche pratica, preclusiva o limitativa per l'odierna ricorrente, la quale verrebbe esclusa dalla possibilità di occupare uno degli esigui posti vacanti presso la provincia di Caltanissetta (così per come indicati in bando), oltre alla perdita del conseguente trattamento retributivo e contributivo.

Senza considerare che la stessa P.A. potrebbe ricevere un documento, ove l'accoglimento dell'odierno ricorso (o di altri ricorsi) venisse a sconvolgere la graduatoria, con effetti a catena sulle preferenze di sede nelle more espresse.

Si insiste, pertanto, affinché Codesto Ecc.mo TAR sospenda l'efficacia dei provvedimenti impugnati ovvero disponga qualsiasi altra misura cautelare idonea a preservare gli interessi della ricorrente (compreso il suo inserimento con riserva nella graduatoria dei medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 135/2018 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 12/2019) in attesa della definizione del giudizio di merito.

La dott.ssa Savoja, peraltro, oggi risulta essere dimissionaria dal precedente incarico "temporaneo" conferitole in data 1° novembre 2024.

Istanza di misure cautelari monocratiche ex art. 56, comma 1, c.p.a.

Ricorrono, altresì, i presupposti di estrema gravità ed urgenza, atteso che la assoluta impellenza di un provvedimento che impedisca la richiesta la scelta dell'incarico da indicare da parte dei candidati inseriti nella graduatoria definitiva incarichi vacanti R.U.A.P. – anno 2025, non si coniuga con la prima data utile ai fini della trattazione collegiale dell'istanza cautelare la cui prima camera di consiglio utile, considerato il calendario di udienze della Sezione Quarta di Codesto On.le Tribunale (in ottemperanza da quanto disposto con Decreto n.62/2025/Sede del 23 dicembre 2025 a firma del primo Presidente d Codesto On.le Tribunale), è quella del 6 maggio 2026 o, al più tardi, del 20 maggio 2026.

Ed invero, posto che l'Amministrazione non pare aver dato rilievo all'istanza di autotutela avanzata (sebbene di plateale fondatezza), procedendo oltre nella procedura, avendo immediatamente formulato, con nota del 07.04.2026, l'invito ai candidati in atto utilmente classificati affinché esprimano le preferenze nella scelta dell'incarico, la ricorrente si trova costretta a proporre l'odierno ricorso, risultando irreparabilmente incisa, in qualità di soggetto illegittimamente escluso, dal provvedimento impugnato, pubblicato il 12 marzo 2026, con il quale il possesso del presupposto per la partecipazione al bando è stato del tutto ignorato/travisato. Sicché la lesività dei provvedimenti impugnati risulta oggettiva ed immediata in considerazione del fatto che sebbene la ricorrente abbia velocissimamente impugnato la graduatoria finale, non potrà veder esaminate dal Collegio le proprie istanze cautelari prima della convocazione (per il giorno 21.04.2026) degli altri candidati per la preferenza nella scelta dell'incarico.

Pertanto, l'urgenza assoluta della vicenda richiede che si intervenga sospensivamente al più presto e, comunque, prima che l'Assessorato della Salute della Regione Siciliana proceda all'assegnazione degli incarichi sopra indicati e, pertanto,

SI CHIEDE
CHE S.E. IL PRESIDENTE

a) in via monocratica immediata, *ex art. 56*, comma 1, c.p.a., sospenda gli effetti degli atti impugnati (e soprattutto l'assegnazione degli incarichi) sino alla C.C. in cui sarà discussa l'istanza di sospensione ovvero ammetta con riserva la dott.ssa Savoja Annalisa Lucia Francesca con riserva nella graduatoria dei medici di cui all'articolo 9, comma 1, del D.L. n. 135/2018 convertito, con modificazioni, dalla L. n.12/2019;

Istanza

AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

(art. 41, comma 4, c.p.a.)

All'esito della misura cautelare monocratica e/o collegiale, gli istanti difensori, avv.ti Sandra Lupo e Dario Frazzetta, quali procuratori e difensori della dott.ssa Savoja Annalisa Lucia Francesca nel presente ricorso, considerato che gli atti in questa sede impugnati potrebbero riguardare un gran numero di altri potenziali controinteressati e che appare opportuno che il contraddittorio sia esteso a tutti i candidati dei quali, peraltro, si sconoscono i dati anagrafico fiscali e di residenza e che, altresì, la notificazione del ricorso nei modi ordinari è particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio

CHIEDONO

all'Ill.mo Signor Presidente, ai sensi dell'art. 41, comma 4, c.p.a., di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, fissando altresì le modalità con cui detta notifica debba avvenire, ove possibile, preferibilmente, secondo il già collaudato ed opportuno *cliché* della "pubblicazione sul sito *internet* dell'Amministrazione", ovvero secondo le altre modalità che verranno prescritte dalla S.V. Ill.ma.

* * *

Ritenuti i superiori ed ogni altro motivo e con la più ampia riserva di aggiungere, modificare, meglio specificare, produrre motivi aggiunti, si chiede che voglia il

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

In via preliminare

- sospendere, già con provvedimento monocratico, l'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, sino alla C.C. in cui sarà discussa l'istanza di sospensione, ricorrendone tutti i presupposti di legge;
- adottare e/o confermare, con ordinanza collegiale, la sospensione dell'efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, ovvero adottare qualsiasi altra misura cautelare idonea a preservare le ragioni della ricorrente nelle more della definizione del giudizio;

- all'esito delle misure cautelari, ove ritenuto necessario, disporre la notifica del presente ricorso per pubblici proclami;

sempre in via preliminare ed istruttoria, adottare, ai sensi dell'art. 65, comma 1, c.p.a., i mezzi di prova sopra richiesti, nel termine e con le modalità ritenute opportune da S.E. l'Ill.mo Presidente e/o dal Magistrato all'uopo delegato;

nel merito, anche a mezzo di sentenza succintamente motivata, annullare i provvedimenti impugnati e/o comunque dichiararli illegittimi emettendo ogni consequenziale statuizione anche in ordine alle spese ed ai compensi di giudizio;

- in ogni caso, ritenere e dichiarare immotivato e/o illegittimo il silenzio della P.A. resistente sull'istanza di accesso proposta dalla ricorrente in data 2 marzo 2026 e, per l'effetto, ritenere e dichiarare il diritto della dott.ssa Savoja ad accedere ai documenti richiesti con l'istanza del 2 marzo 2026 e, per l'effetto, ordinare, ex art. 116, c. 4, D. Lgs. 104/2010, all'Assessorato della Sanità della Regione Siciliana l'esibizione dei documenti richiesti con la predetta istanza, mediante visione e/o estrazione di copia ovvero ordinare all'Assessorato della Salute della Regione Siciliana di fornire la copia degli atti e/o documenti richiesti con la predetta istanza.

Salvo ogni altro diritto, azione e ragione nella più ampia e generale forma.

Con riserva di formulare eventuali motivi aggiunti e di agire con separata azione per il risarcimento del danno procurato e procurando.

Unitamente al presente ricorso ed alla procura alle liti saranno depositati in copia i seguenti documenti:

1) Graduatoria definitiva incarichi vacanti R.U.A.P. – anno 2025 di cui al D.D.G. n.304/2026 pubblicata il 12 marzo 2026;

1bis) Elenco degli esclusi graduatoria definitiva (all. F);

2) Graduatoria provvisoria incarichi vacanti R.U.A.P. – anno 2025 di cui al D.D.G. n.225/2026 pubblicata il 24 febbraio 2026;

2Bis) Elenco degli esclusi graduatoria provvisoria (all. F);

3) D.D.G. n.1506/2025 emesso dal Dipartimento Regionale della Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana in data 23.12.2025;

4) D.D.G. n.1571 del 31.12.2025;

5) comunicazione prot. 0018207 del 07.04.2026;

6) Istanza di riesame e/o autotutela e/o rettifica e contestuale richiesta di accesso agli atti del 02.03.2026;

7) domanda di partecipazione dott.ssa Savoja Annalisa Lucia Francesca;

8) nota Dipartimento Regionale per la Pianificazione Strategica dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana prot./S.1./n.0050046 dell'11.11.2024;

9) Avviso interno prot. 0065884/2025 del 07.10.2025;

9Bis) modello domanda partecipazione;

10) A.C.N. di Medicina Generale del 04.04.2024;

11) comunicazione ASP Trapani 09.03.2026.

Dichiarazione di Valore in ottemperanza a quanto statuito dall'art. 14, d.P.R. 30 maggio 2012, n. 115 (T.U. Spese di Giustizia), si dichiara che il presente procedimento, vertendo in materia di pubblico impiego, sconta un contributo unificato dimezzato di Euro 325,00 *ex art.* 13, comma 6-*bis*, d.P.R. 115/2002.

Caltanissetta, 15 aprile 2026.

avv. Dario Frazzetta

avv. Sandra Lupo